
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

DATA 23/03/2017

N. 13

Oggetto :

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC : IMU TARI TASI): APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di marzo alle ore quindici e minuti zero nella sala delle adunanze.

Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

BORGIO Mario	Sindaco	Presente
TREVES Mario Giovanni Paolo	Consigliere	Presente
CIAMBI Paolo	Presidente	Presente
FORTIS Marco	Consigliere	Assente
JACQUEMET Carmen	Consigliere	Presente
LOVATO Stefano	Consigliere	Presente
LUCCHESI Antonella	Consigliere	Presente
MARESCA Marco	Consigliere	Presente
NEGRO Valerio	Consigliere	Assente
RIVA Lucia	Consigliere	Presente
ROLLANDIN Paolo	Consigliere	Presente
VITALE Serena	Consigliere	Presente
CASTIGLIONI Maurizio	Consigliere	Presente
MARTINI Massimo	Consigliere	Presente
MENEGHETTI Ruggero	Consigliere	Presente
MERLIN Giacinta	Consigliere	Presente
FOSSON FLORIDA	Consigliere	Presente

Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	2

Giustifica l'assenza il consigliere Negro Valerio

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa D'ANNA ELOISA DONATELLA.

Il Sig. CIAMBI PAOLO - Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che, con il D.L. 30.12.2016 n. 244 è stato previsto lo slittamento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 degli Enti locali, al 31.03.2017;

RICHIAMATO la Legge 11 dicembre 2016 n. 232, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019 ed in particolare il comma n. 42 che stabilisce la proroga al 2017 la sospensione dell'efficacia delle Leggi Regionali e delle deliberazioni Comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi Enti territoriali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

in materia di IMU

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;

in materia di TASI

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

in materia di TARI

- è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

VISTO l'art. 1, comma 42 della L. 11 dicembre 2016 n. 232, con cui è stato prorogato, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

VISTO, in tal senso, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per gli anni 2016 e 2017 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2017 anche sotto questo profilo;

VISTA la deliberazione di C.C. del 20-04-2016 n. 35, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2016, e la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30/08/2016 con la quale sono state apportate parziali rettifiche alle utenze non domestiche TARI;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015-2016;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4 per mille Detrazione 200,00
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune. Inoltre il comodante risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato	7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola e terreni agricoli incolti	Esclusi dall'IMU

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2017 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015-2016 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, prorogata con Legge del 11/12/2016 n. 232, il Comune potrà mantenere nel 2017 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di

imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 20/04/2016 n. 34 e riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2017, per adattare il regolamento alle modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2017;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2017, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 232.431,35
Cura del verde pubblico	€ 90.871,42
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 0
Sgombero neve	€ 127.000,00
Servizi di polizia locale	€ 306.607,74
Servizio di protezione civile	€ 0
Videosorveglianza	€ 0
Reti wi-fi pubbliche	€ 0
Servizi Tecnici	€ 438.096,64
Anagrafe	€ 118.879,29

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2017 da parte del Comune;

CONSIDERATO che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nello scrivente Comune;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento TASI applicabile nel 2016, il Comune aveva previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013, specifiche riduzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero,
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo (ai sensi dell'art. 1 comma 679 della L.147/13);
- f) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione come definiti ai fini IMU;

- g) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Fabbricati compresi nella categoria catastale D3	2,5 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,2 per mille
Aliquota per gli immobili - merce	2,2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,2 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 e L. 232/2016, non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2017 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e L. 232/2016, non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

DATO che il bilancio di Previsione Pluriennale 2017/2019 è stato approvato dalla Giunta Municipale in data 15/02/2017;

DATO atto che il piano finanziario per l'anno 2017 redatto dall'Autorità di SubATO risulta pervenuto tardivamente in data 20/02/2017, dopo l'approvazione del bilancio stesso;

DATO atto che in assenza del Piano Economico Finanziario le tariffe sono state determinate in modo da garantire la piena copertura dei costi indicati dal subATO ed inseriti nel bilancio di previsione 2017;

RITENUTO pertanto che, come previsto dal Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti all'art. 8 comma 5 lett. b), nel caso in cui, nel corso dell'anno, il costo di gestione del servizio derivante dal piano finanziario tardivamente predisposto da parte dell'Autorità di subATO non risultasse integralmente coperto dalle tariffe approvate, e non sia consentito ricorrere ad eventuali economie nella gestione del servizio, l'ente potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2017, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio provvedimento la riduzione della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell'utilizzo dei coefficienti dettati dal D.P.R. 158/1999;
- La tariffa può essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti principali dell'attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile trasversalmente a tutte le attività produttive;
- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO, in tal senso, che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

DATO ATTO che nei regolamenti IUC (da adottarsi entro i termini previsti della Legge statale per l'approvazione dei bilanci) saranno recepite le presenti disposizioni;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno 2017
	Saldo	16 dicembre 2017
TASI	Acconto Possessore	16 giugno 2017
	Saldo Possessore	16 dicembre 2017
TARI e TASI occupante	Acconto	30 settembre 2017
	Saldo	31 marzo 2018

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23 marzo 2017;

PRESO ATTO CHE le tariffe sono state poste all'esame della Commissione Consiliare Comunale "Bilancio ed Attività Produttive in data 18 marzo 2017;

Il Consigliere Antonella Lucchese illustra le principali voce per IMU per TASI e per TARI;

Il Consigliere Maurizio Castiglioni preannuncia il voto contrario della minoranza in quanto era atteso un segnale di aiuto nell'ambito tariffario;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 34, comma 4 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio tributi;
- il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

CON VOTI palesemente espressi mediante alzata di mano:

Consiglieri Presenti:	15
Consiglieri Votanti:	10
Voti favorevoli:	10
Voti contrari:	/
Consiglieri astenuti:	5 (consiglieri di minoranza)

DELIBERA

DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2017:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così	Esclusi dall'IMU 4 per mille Detrazione 200,00
---	--

come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille

DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

DI CONFERMARE i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale di cui alla tabella sotto riportata, considerando anche quanto previsto con deliberazione di Giunta Comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi;

Sottozone EDIFICABILI		PRGC vigente	Valore di riferimento	Indice di fabbricazione fondiario	coefficiente correttivo di appetibilità	Valore mq
Variante sostanziale al PRGC adottato testo preliminare con del. CC 59 del 27/07/2016						
Ba1	via Marconi, Les Moulins, Capard	C1	130,00	0,7	1,20	109,20
		B1a	130,00	satura		0,00
		B1c	0,00	satura		0,00
		B21	130,00	1,5	0,7	136,50
		E				109,20
Ba2	Ecrivin	B1b	130,00	1	1,20	156,00
		B1c	0,00	satura		0,00
		C1	130,00	0,7	1,20	109,20
Ba3	via Col di Joux, Bacon	B6	130,00	1,5	0,80	156,00
		B19	130,00	1,5	0,80	156,00
		C1	130,00	0,7	1,20	109,20
		E				156,00
Ba4	viale Piemonte - Circonvallazione	B2a	0,00	satura		0,00
		B2b	130,00	1	1,20	156,00
		C2	130,00	0,7	1	91,00
Ba5	Chambilly	B9	130,00	1,5	0,60	117,00
		C3	130,00	0,7	1	91,00

		E				117,00
Ba6	Glereyaz	C3	130,00	0,7	1	91,00
		E				91,00
Ba7	a valle della Circonvallazione	C3	130,00	0,7	1	91,00
		E				91,00
Ba8	via Alliod, via Ferré	B3a	130,00	satura		0,00
		B3b	130,00	1	1,20	156,00
		AVN				156,00
Ba9	via Carso, via Guillet	B3b	130,00	0,7	1	156,00
		B5	130,00	1,5	0,8	156,00
		C4	130,00	0,7	1,1	100,10
Ba10	via Ponte Romano, Vagnod, Ronc dessus	C4	130,00	0,7	1,1	100,10
		Ear3				100,10
		E				100,10
Ba11	Torrent Sec	B10	130,00	1,5	0,3	58,50
		E				58,50
Ba12	Pérélaz	B16	130,00	1,5	0,7	136,50
		C5	130,00	0,7	0,8	72,80
		E				72,80
Ba13	Valère	B15	130,00	1,5	0,5	97,50
		E				97,50
Ba14	Feilley	B14	130,00	1,5	0,6	117,00
		E				117,00
Ba15	Feilley	B13	130,00	1,5	0,6	117,00
		E				117,00
Ba16	Feilley	B14	130,00	1,5	0,6	117,00
		E				117,00
Ba17	Champ de Vigne	E				117,00
Ba18	Champcillien	E				117,00
Ba19	Crovion	E				117,00
Ba20	Orioux	E				117,00
Ba21	Bieton, Marc	C8	130,00	0,7	1	91,00
		E				91,00
Ba22	Jacques	B19	130,00	1,5	0,8	156,00
		E				156,00
Ba23	Le Ronc Dessus	B17	130,00	1,5	0,6	117,00

		F4				117,00	
		E				117,00	
Ba24	Moron	B26	130,00	1,5	0,6	117,00	
		C6	130,00	0,7	0,8	72,80	
		Afr10a					117,00
		E					117,00
Ba25	Amay	C10	130,00	0,5	1	65,00	
		E				65,00	
Ba26	Ba26 Pleiades	E1c/h Per i terreni ricadenti in zona LM e il mappale escluso dal PUD iniziale	130,00		0,50	65,00	
Bb1	Fera	D	130,00		0,50	65,00	
Bd1	viale Piemonte	Ct2a	130,00		0,5	65,00	
		Ct2b	130,00		0,5	65,00	
		B7	130,00	1,5	0,8	156,00	
Bd2	Bd2 Camping	C3	130,00	0,7	1	91,00	
		E				91,00	
Be1	via Roma, p.zza Zerbion	B1a	130,00	satura		0,00	
		B1b	130,00	1	1,2	156,00	
Be2	via Ponte Romano	B3a	130,00	satura		0,00	
		B3b	130,00	1	1,2	156,00	
		B4b	130,00	satura		0,00	
		B5	130,00	1,5	0,8	156,00	
		C4	130,00	0,7	1	100,10	
Be3	viale Piemonte, via Marconi	B2a	130,00	satura		0,00	
Be4	via Trento, via Vuillerminaz	AVN				91,00	
Be5	via Vuillerminaz	AVN				156,00	
Ce1	Grand Rhun	E1c/f	130,00		0,5	65,00	
Fa1	Casino	CT1	130,00		0,5	65,00	

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale	Esclusi dalla TASI 2 per mille
--	-----------------------------------

A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,2 per mille
Aliquota per gli immobili - merce	2,2 per mille
Fabbricati compresi nella categoria catastale D3	2,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,2 per mille

DI CONFERMARE, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le seguenti riduzioni della TASI:

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, ove non usufruiscano dell'agevolazione prevista per legge dal 2015 per i soggetti iscritti all'Al.R.E. già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, in relazione all'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 50%;
- nuclei familiari con ISEE inferiore ad minimo vitale: riduzione del 50%
- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
- fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;

DI STABILIRE CHE l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI è pari al 59,37% per cento, considerando un aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI 2017.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

DI DETERMINARE per l'anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), che rimangono invariate rispetto all'esercizio 2016:

Utenze domestiche

Nucleo familiare **Quota fissa (€/mq/anno)** **Quota variabile (€/anno)**

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,93100	35,13822
2 componenti	1,08616	63,24879
3 componenti	1,19700	80,81790
4 componenti	1,28566	105,41465

5 componenti	1,37433	126,49758
6 o più componenti	1,44083	144,06669

Utenze non domestiche Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,83267	0,23104
2. Campeggi, distributori carburanti, parcheggi	1,30615	0,36032
3. Stabilimenti balneari	1,02859	0,28605
4. Esposizioni, autosaloni, utenze che hanno cessato l'attività	0,70206	0,19529
5. Alberghi con ristorante	2,17148	0,60126
6. Alberghi senza ristorante	1,48575	0,41202
7. Case di cura e riposo	1,63269	0,45053
8. Uffici, agenzie, studi professionali	1,84494	0,51159
9. Banche ed istituti di credito	0,94696	0,26295
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,81229	0,50169
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,48169	0,68487
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,69800	0,46759
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,89392	0,52149
14. Attività industriali con capannoni di produzione	1,48575	0,41258
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,77963	0,49069
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	7,90222	3,30060
17. Bar, caffè, pasticceria	5,94299	1,64040
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,88580	1,07545
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	4,26132	1,17776
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,89410	2,73510
21. Discoteche, night club	2,67761	0,73988

31. Utenze giornaliere: banchi di mercato beni durevoli	3,55926	0,97918
34. Utenze giornaliere: banchi di mercato generi alimentari	11,42883	3,15757
35. Utenze giornaliere: banchi di mercato ortofrutta, fiori e piante, agricoltori	19,78820	6,24694

DI STABILIRE che:

- Sono assimilati alla categoria "ESPOSIZIONE, AUTOSALONI" le utenze non domestiche che hanno cessato l'attività, se effettivamente non utilizzate, da provarsi da parte del soggetto passivo;
- Sono assimilati alla categoria "CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI" i parcheggi delle attività produttive;
- Agli utenti non residenti e per le abitazioni tenute a disposizione da parte dei soggetti residenti, ove il numero degli occupanti non risulti dalla denuncia in possesso al comune, la quantificazione avviene mediante dichiarazione o autocertificazione, con l'indicazione del numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia del dichiarante.

In assenza della presentazione della dichiarazione integrativa è attribuito un numero di occupanti per unità immobiliare pari a: (due) 2 occupanti.

DI DETERMINARE che:

- nel caso in cui, nel corso dell'anno, il costo di gestione del servizio derivante dal piano finanziario tardivamente predisposto da parte dell'Autorità di SubATO non risultasse integralmente coperto dalle tariffe approvate, e non fosse consentito ricorrere ad eventuali economie nella gestione del servizio, l'Ente potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento;
- **Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente)**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 24 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal Gestore del servizio, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

DI INTRODURRE, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le seguenti riduzioni della TARI, per la sola parte variabile:

- a) del 40% per i locali adibiti a colonie estive che siano destinati ad un uso stagionale risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che gli stessi locali non vengano utilizzati in modo continuativo durante la restante parte dell'anno. Anche la presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- b) dell'80% per i locali dei caseifici o delle cooperative agricole, ove privi dell'annotazione dei requisiti di ruralità presso l'Ufficio del territorio, a condizione che i relativi rifiuti di lavorazione vengano smaltiti da soggetti terzi autorizzati nel rispetto delle normative vigenti, ovvero vengano recuperati nel ciclo produttivo dell'azienda agricola.
- c) del 40% ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato;
- d) del 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
- e) del 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore;
- f) del 25% per le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, a condizione che

rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007;

- g) del 20%: previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte dell'Autorità di subATO entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente;
- h) del 20%le strutture di prossimità che vendono prevalentemente prodotti di artigianato, produzione locale e vendita prodotti a km zero;
- i) del 20% i negozi adibiti prevalentemente al commercio elettronico;

DI STABILIRE che al fine di favorire la partecipazione attiva dei cittadini in forma di sussidiarietà orizzontale, e quindi di collaborare alla cura ed alla manutenzione del territorio, è possibile agevolare forme di collaborazione sociale senza corrispettività di contributo attraverso l'istituto del baratto amministrativo applicabile sul credito tributario dell'anno in corso dando atto che le esenzioni/riduzioni del tributo, oggetto di baratto amministrativo, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse del Comune;

DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno 2017
	Saldo	16 dicembre 2017
TASI	Acconto possessore	16 giugno 2017
	Saldo Possessore	16 dicembre 2017
TARI e TASI occupante	Acconto	30 settembre 2017
	Saldo	31 marzo 2018

DI STABILIRE ALTRESÌ CHE l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

DI DARE ATTO CHE tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, confermato e sottoscritto.

In Originale Firmati

Il Presidente
F.to : CIAMBI Paolo

Il Segretario Comunale
F.to : D'ANNA ELOISA DONATELLA

Parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale.

Il Segretario Comunale
F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 28/03/2017 al 12/04/2017 a norma dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 della L.R. 21 Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 28/03/2017 a norma dell'art. 52 bis della stessa L.R. 54/1998.

Saint-Vincent, 28/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA

PARERI

I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

Parere
regolarità tecnica

Esito
favorevole

Il Responsabile del servizio tributi
F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA

Parere
regolarità tecnica

Esito
favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to ADDIEGO MONICA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Saint-Vincent, 28/03/2017

Il Segretario Comunale
D'ANNA ELOISA DONATELLA